

ORDINANZA SINDACALE N. 6 / 2024

OGGETTO: ORDINANZA SUGLI ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEGLI ALTRI ESERCIZI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE SE COLLOCATI IN UN RAGGIO PARI O UGUALE A 500 METRI DA LUOGHI SENSIBILI - MODIFICAZIONE DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 7 DEL 2016 - ATTO COLLEGATO.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 7 del 2016, che si richiama nello spirito e nel contenuto, ha disposto il funzionamento - **dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00** di tutti i giorni, compresi i festivi delle **SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 TULPS** e degli **APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, RD 773/1931**, collocati in altre tipologie di esercizi:

- a) Esercizi autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi).
- b) Esercizi autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, sale VLT, sale bingo, ecc...);

- nonostante gli interventi coordinati per evitare il dilagare del gioco d'azzardo e, soprattutto, la sua influenza sulle fasce deboli della popolazione che rappresenta una vera e propria piaga sociale, con un costante incremento dei numeri di persone che giocano e scommettono, per cui si rende necessario rivederne il contenuto dispositivo;

Richiamate altresì:

- le proprie ordinanze di chiusura di sale giochi nn. 479-480 del 2018 e n. 494 del 2018 relativa ad una sala di raccolta scommesse ippiche e sportive ubicate in un raggio di 500 metri da luoghi sensibili, cui si rimanda per le motivazioni;

- l'articolo 6 comma 2 bis della LR Emilia-Romagna n. 5 del 4/7/2013 e ss.mm. Ed ii. "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie collegate" che prevede: "Sono vietati.....nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori." ed equipara alla nuova installazione il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

Preso atto, comunque, che il legislatore nazionale ha concesso una ulteriore proroga, tramite la legge di bilancio, alle concessioni dei giochi a distanza, sulla gestione della rete AWP e VLT, sulle

scommesse sportive ed ippiche e sui bingo da sala valida fino alla fine dell'anno in corso, motivando tale scelta con la necessità di avere tempo per il riordino del settore, garantendo gli investimenti dei concessionari e che tale proroga può essere ricondotta ad un rinnovo contrattuale per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale n. 1160 del 5/12/2018 è stato approvato un bando per la concessione di contributi a favore di titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi che rimuovessero o rinunciassero all'installazione di apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito ai sensi dell'articolo 110 comma 6 TULPS;

- successivamente, con determinazione n. 520 del 2019 è stato approvato un ulteriore bando per la concessione di contributi ad esercizi commerciali e pubblici esercizi che rimuovessero o rinunciassero, per un periodo di tre anni, ad installare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, anche se posizionati al di fuori dal raggio di 500 metri dai luoghi sensibili;

- tali azioni sono state sviluppate nell'ottica di prevenire i rischi correlati al gioco d'azzardo patologico e promuovere il contrasto alla relativa dipendenza nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Commissione Europea, oltre che per salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, promuove da tempo azioni di sensibilizzazione aventi le finalità di contrasto dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito;

- le predette azioni sono state dettate anche dalla particolare localizzazione del Comune di San Lazzaro di Savena che vede, durante la giornata, un afflusso di persone che provengono da fuori, che aumenta molto il numero dei frequentatori rispetto agli abitanti residenti;

Rilevato che:

- i dati delle sale scommesse e bingo nel 2021, l'anno nel quale sono state chiuse per ben 6 mesi, rivelano che il gioco è presente, nel comune di San Lazzaro di Savena per un 49,38%, dato che somma il gioco online con quello fisico e che il Comune di San Lazzaro di Savena ha una spesa media in aumento, superiore a quella del resto del distretto di cui fa parte e superiore alla media dell'area metropolitana di Bologna;

- i dati sono sempre più preoccupanti dato che l'Italia è il primo paese al mondo per spese in giochi e scommesse e, in proporzione, quello che spende di più, nel gioco, in rapporto al guadagno; nel nostro Paese la spesa nel gioco d'azzardo è stata, nel 2022, superiore a quella nazionale per la sanità e a quella per l'istruzione; sempre nel 2022 l'Italia era il sesto Paese al mondo per la ludopatia, addirittura davanti agli Stati Uniti e, sicuramente, la facilità di accesso è uno dei fattori che contribuiscono allo sviluppo del gioco e della conseguente malattia;

- il gioco on line è intervenuto a complicare questo scenario e i controlli sono sempre più complessi e lasciano pochi strumenti in mano agli Enti Locali, mentre una funzione di prevenzione e controllo sarebbe quanto mai utile e necessaria per prevenire lo sviluppo di forme patologiche;

- nel novembre 2023 la Commissione Nazionale Antimafia ha reso noto che l'introito del gioco d'azzardo rappresenta, oggi, la prima voce d'entrata per le mafie superando anche il traffico di stupefacenti;

Il dati sono tratti da Dossier Avviso Pubblico, Bonajuto "considerare la ludopatia come vera e propria patologia" Anci aprile 2022 - webinar "**Gioco d'azzardo: leggi regionali e giurisprudenza**" promosso da Avviso Pubblico e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, nel corso del quale è stato presentato anche il dossier di documentazione a cura dell'Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico.

- di fronte ad uno scenario del genere si rende quanto mai necessario porre in essere quanto è possibile per ridurre l'offerta del gioco e rendere meno facile l'accesso allo stesso, mettendo la salute dei cittadini al centro della lotta alla ludopatia, in attesa che lo Stato fornisca una disciplina a livello nazionale che possa dettare regole uniformi su tutto il territorio, mentre, allo stato attuale, gli Enti Locali sono soli a governare una materia che incrocia e deve mediare tra la garanzia della tutela della salute e dell'ordine pubblico sul territorio con l'esistenza di interessi economici delle aziende che ospitano gli apparecchi per il gioco d'azzardo, le cui autorizzazioni vengono prorogate a spot con decisioni che rivelano una visione del tutto unilaterale della situazione;

Dato atto che:

- il compito del Sindaco, in qualità di capo della comunità locale, è quello, tra l'altro, di preservare la salute dei cittadini, come è stato più volte sottolineato dalla stessa Giurisprudenza Amministrativa, da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1670 del 20 febbraio 2024 che riconosce che la normativa in materia di gioco d'azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti – non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 comma 2 lett. h), Cost., **bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ai sensi degli articoli 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;**

- alla luce di quanto sopra si ritiene utile e doveroso intervenire per arginare lo sviluppo che il gioco ha avuto e le conseguenze negative, anche in un'ottica di prevenzione dei costi sanitari, diretti (dovuti al costo delle necessarie cure mediche) ed indiretti, che coinvolgono l'interessato e la sua famiglia, ma anche il bilancio comunale sul quale grava il necessario sostegno economico (alloggi e servizi) che andrebbe erogato a coloro che si trovino in stato di bisogno – qualificato dalla L. 328/2000 – provocato dalle perdite economiche conseguenti al gioco d'azzardo lecito;

- uno dei modi per intervenire è quello di dettare una disciplina finalizzata a limitare, il più possibile, l'accesso agli apparecchi per il gioco lecito, ritenendo che sia possibile una compressione degli interessi economici degli imprenditori a fronte di un diritto incompressibile, qual è il diritto alla salute dei cittadini, dato che l'unica forma di lotta alla ludopatia si riduce, per gli enti locali, alla restrizione oraria di funzionamento degli apparecchi per il gioco, senza che si possa invocare alcun legittimo affidamento;

- dopo l'introduzione delle modalità applicative della legge regionale, numerosi sono stati i ricorsi presentati da titolari di esercizi commerciali, ai TAR e Consiglio di Stato, contro i Regolamenti predisposti da diversi Comuni e le norme regionali, ma i Giudici hanno rigettato i ricorsi perché le disposizioni degli enti locali sono hanno l'obiettivo di "tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della sicurezza e sanità collettiva", anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017, che indica come l'interesse delle norme "è infracomunale bensì schiettamente sociale";

- alcuni comuni della Regione hanno introdotto regolamenti lasciando la disciplina dell'orario di apertura e del funzionamento degli apparecchi da gioco ad una ordinanza sindacale, con una disciplina specifica per le sale bingo (si veda Bologna);

- inoltre, di recente, la sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, è intervenuta affermando la piena legittimità di un'ordinanza sindacale con la quale si delimitava l'orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse "*politiche*" fondavano sulla volontà di ridurre il fenomeno del "*gioco d'azzardo patologico*" (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali) e il fenomeno dell'usura;

Verificato che:

- il Parlamento europeo ha approvato, in data 10/9/2013, una risoluzione nella quale si chiarisce che “il gioco d’azzardo non è una attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo, le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi (partite truccate); che il gioco d’azzardo online può comportare un rischio di dipendenza maggiore rispetto al gioco d’azzardo tradizionale offline, in virtù tra l’altro della maggiore facilità di accedervi e dell’assenza di controllo sociale, ma che a tale riguardo occorrono ulteriori ricerche e dati supplementari; che, per questi motivi, talune norme del mercato interno — tra cui la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e il principio del riconoscimento reciproco — non ostano a che gli Stati membri definiscano proprie misure supplementari per proteggere i giocatori” e che “ e l’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede l’obbligo di proteggere la salute umana nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione”;

- la stessa risoluzione ha stabilito che fosse il legislatore nazionale, nell’ambito del principio di sussidiarietà, ad avere il diritto di definire le modalità di organizzazione e regolamentazione dell’offerta di servizi e, dal momento che il legislatore italiano non ha ancora operato in tale senso, è obbligo, per le autorità locali, intervenire nel vuoto normativo esistente per fornire delle regole di civile convivenza, restando nell’ambito delle proprie competenze;

- in tale ambito, pur senza alterare il principio di ragionevolezza e proporzionalità, che, comunque, arretra di fronte al fatto che il gioco d’azzardo non è una attività economica ordinaria, ma “di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d’interesse generale prevalente come la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi, il contrasto del riciclaggio di denaro e il mantenimento dell’ordine pubblico e della salute pubblica; considerando che le eventuali restrizioni imposte a tale attività devono rispettare i principi del TFUE, cioè essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e non essere discriminatorie” come spiega il legislatore comunitario, si rende opportuno intervenire con una ulteriore restrizione dell’orario di funzionamento, rispetto a quello sinora consentito;

- quindi, per garantire la tutela dei consumatori, in particolare quelli più vulnerabili, anziani e ragazzi in età scolare, tra i quali va aumentando la percentuale degli scommettitori, e per evitare la pericolosa dipendenza che il gioco può creare e in funzione della tutela della salute, che resta del tutto prevalente rispetto all’interesse economico (si veda, tra tutte, Consiglio di Stato sez. III. Sentenza n. 4464 del 2020 e TAR Valle d’Aosta sentenza n. 40 del 2020) si è valutato opportuno e necessario restringere ulteriormente la fascia oraria di accesso agli apparecchi, esistenti ed autorizzati ai sensi degli articoli 86 ed 88 del TULPS, presenti in esercizi commerciali non specificatamente destinati al gioco come bar, ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, per fare una elencazione non esaustiva, che sono soggetti, per loro natura, ad un minor controllo del titolare, se gli stessi siano collocati ad una distanza di meno di 500 metri da luoghi sensibili;

Valutato che:

- nella considerazione degli interessi in gioco, cioè l’interesse al gettito da parte dell’Erario e quello alla salute da parte dei cittadini, la stessa Corte Costituzionale ha affermato che: “è la garanzia dei diritti incompressibili (come quello alla salute) ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” nei confronti dell’Erario (Corte Costituzionale, sentenza n. 275 del 2016);

- la sentenza del Tar Toscana n. 20 del 2019 dispone che sia corretta la valutazione differenziata, sotto il profilo dell’accessibilità ai minori, quindi ad una fascia debole di popolazione che va tutelata in modo più incisivo, e ritiene legittimo distinguere la disciplina degli apparecchi contenuti in sale dedicate (che, sul territorio comunale, sono tutte dislocate in luoghi ad una distanza, dai luoghi sensibili, superiore ai 500 metri) autorizzate ai sensi degli articoli 86 ed 88 TULPS, dove vi è un maggior controllo dei gestori e una preclusione dell’accesso ai minori, da quella degli apparecchi ex articolo 110 TULPS, collocati in locali non dedicati, differenziando, dunque, la loro gestione;

- la previsione di una limitazione oraria mira, inequivocabilmente, a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l'individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l'inevitabile dispersione del patrimonio personale, come dispone il Giudice di Palazzo Spada nella propria, già citata, sentenza n. 1670 del 20/2/2024;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, consentendo al Sindaco di coordinare, di organizzare e disciplinare gli orari di esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzarne il funzionamento, **tenuto conto degli interessi degli utenti**;

Posto che:

- è stato condivisibilmente affermato che la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e temperati. Difatti, da un lato, emergono le esigenze dei privati che mirano alla massimizzazione dei loro profitti al fine di ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell'apertura dell'esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli - concessorio e autorizzatorio - necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall'altro lato, sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico - finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall'autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell'affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest'ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia (quasi testualmente, Cons. Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223);

- «il principio di proporzionalità impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell'amministrazione è in potenza capace di conseguire l'obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza)» (Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382);

- per questo motivo si valuta opportuno limitare la presente ordinanza agli esercizi che contengono apparecchi autorizzati al gioco d'azzardo lecito ma che non sono, specificatamente, nella loro attività principale, destinati al gioco e che si trovino nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili e che traggono il loro sostentamento dalla attività principale (commercio e/o pubblico esercizio) e non da quella secondaria degli apparecchi destinati al gioco;

- si è valutato che la presente ordinanza, quindi, non sia in contrasto con i principi sanciti dall'Intesa del 7 settembre 2017 raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015 (a mente del quale «Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni

parlamentari competenti»), **attesa la natura non vincolante da riconoscersi all'Intesa fino al suo recepimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; decreto che non risulta tuttora emanato** (cfr. in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6331: «all'Intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente», orientamento da ultimo ribadito da Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7823 e Sez. V, 6 dicembre 2023, n. 10574);

- pertanto, per quanto sopra esposto, non sono ritenute vincolanti, per la Giurisprudenza Amministrativa, le previste 6 ore di chiusura previste nel documento di Conferenza unificata come sopra richiamato se l'esercizio contenente un apparecchio autorizzato si trovi in un raggio pari o inferiore a 500 metri da un luogo sensibile;

Richiamati:

- il R.D. n. 773/1931 ed in particolare l'art. 110;
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2007
- il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/07/2011
- il D.L. 158/2012
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2016 avente ad oggetto "*indirizzi in merito alla determinazione degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione*".

Visto l'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi ai sensi del quale "*l'orario di apertura delle sale giochi è disciplinato da specifica ordinanza sindacale*".

Richiamata in ogni sua parte, **per quanto non espressamente indicato in questo testo**, la propria ordinanza n. 7 del 2016

Vista la propria ordinanza n. 4 del 2024 e la successiva revoca per errore materiale;

ORDINA

per i motivi riferiti in premessa e qui richiamati:

Di modificare l'orario di esercizio delle attività di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, autorizzati ex art. 86 TULPS collocati in bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi localizzati in un raggio pari o inferiore a 500 metri da luoghi sensibili nel modo di seguito indicato:

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS approvato con R.D. 773/1931, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI autorizzati ex art. 86 TULPS (es: bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie del lotto, circoli ricreativi) dalle ore 11.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE

che la presente ordinanza sia esecutiva a partire dal ventesimo giorno dalla pubblicazione sull'albo pretorio comunale in modo da consentire agli esercenti di prenderne visione e potersi organizzare di conseguenza

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

Viene altresì fatta salva la piena applicazione degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del vigente TULPS.

La presente ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, alla Questura di Bologna, al Comando Carabinieri di San Lazzaro di Savena, alla Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Municipale del Comune di San Lazzaro di Savena.

La presente ordinanza diventa atto collegato alla precedente ordinanza n. 7 del 2016 sostituendola nelle parti non richiamate e riscritte.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Si fa presente che la mappatura dei luoghi sensibili è disponibile sul sito internet del Comune al presente link <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/attivita-produttive-e-commercio/no-slot-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico>.

Lì, 12/03/2024

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005